

	<b>Comune di CASALPUSTERLENGO</b> <b>Provincia di Lodi</b>  <b>Cod. Ente n.10942</b>	<b>Numero</b>  <b>15</b>	<b>Data</b>  <b>18/04/2024</b>
---	---	--------------------------------	--------------------------------------

**Originale**

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2024 addì 18 del mese di Aprile alle ore 19.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
DELMIGLIO ELIA	SI	PARAZZINI MARIA GRAZIA	SI
AMOROTTI DANIELA	SI	PARMESANI FLAVIO	NO
BENELLI PAOLA Rachele	NO	PESATORI FRANCESCO	SI
BIGNAMI GIANTERESIO	SI	PORATI WILMA	NO
CAPELLI ROMINA	SI	RIZZI BEATRICE	SI
COBIANCO MARTA ALICE	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
CANOVA LUCA	NO		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GALUZZI MARIAGRAZIA	SI		
MUSSIDA PIERO	SI		
PAGANI MASSIMO ANTONIO	SI		
GABRIELE			

Totale presenti: **13**

Assenti : **4**

Assenti giustificati: **0**

Presiede la Sig.ra RIZZI BEATRICE nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FAIELLO dott. MARCELLO

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Signori Ferrari, Peviani, Ressegotti e Paloschi.

Entra in aula il Sindaco Delmiglio Elia.

La Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Assessore al Bilancio Dott. Mussida che relaziona in merito.

Segue discussione, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio.

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti di natura patrimoniale, imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

Precisato che il nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3 della legge n. 15 del 25.02.2022 avente per oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ha previsto che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato, inoltre, che la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

Richiamate le deliberazioni dell'Autorità "ARERA":

- n. 443/2019 con la quale ARERA ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore; a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un

nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/r/rif del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/r/rif del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 avente per oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- n. 386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha istituito i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani che a decorrere dal 01 gennaio 2024 si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- n. 387/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 avente per oggetto "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani";
- n. 389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;
- n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023, riguardante l'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Visti:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. 158/1999 che disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2023) mentre le rate scadenti successivamente al 1° dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2024, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Casalpusterlengo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del Decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011; nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla Società DITTA COLOMBO BIAGIO S.R.L. - a far data dal 01/02/2020 in forza del contratto Rep. Nr 02/2020 del 29.05.2020 - avente scadenza il 31/01/2025;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Ritenuto opportuno confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Economico Finanziario per il 73% a carico delle utenze domestiche e per il 27% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Rilevato che anche per l'anno d'imposta 2024, sono state previste riduzioni tariffarie riguardo alle attività economiche (utenze non domestiche), come si evince dall'articolo 21 "Ulteriori riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'articolo 2 della legge n. 68/2014" del vigente regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti demandando alla Giunta Comunale la verifica, mediante atto di indirizzo, dell'applicazione di agevolazioni mirate a favore delle utenze domestiche;

Ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, entro i limiti stabiliti dallo stesso D.P.R., così come risulta dagli allegati "C" e "D" sotto menzionati;

Precisato che è stata redatta per l'approvazione l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti (T.A.R.I) per le utenze domestiche e non domestiche (allegato "C" e "D"), determinate sulla base del PEF 2024 – allegato "A" e delle banche dati dei contribuenti;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Richiamato altresì l'atto di delibera C.C. n. 14 del 18/04/2024 avente per oggetto *“Modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (tari) a valere dall'1/1/2024”*;

Rilevato che, in forza delle modifiche al regolamento comunale di cui al punto precedente, è stato modificato l'articolo 21 avente per oggetto *“Ulteriori riduzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014”* con l'individuazione delle utenze domestiche e non domestiche oggetto di riduzione tariffaria;

Ritenute le stesse quantificate in misura percentuale, entro i limiti delle disponibilità di bilancio, come risulta nell'allegato “B” del presente atto:

- riduzioni disposte con apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (applicazione avanzo di amministrazione TARI per €. 39.562,79 a favore delle utenze non domestiche;

Visti il Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 01.07.2020 nonché il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.1./2020 in tema di tributo provinciale;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe 2024 della tassa sui rifiuti (TARI) suddivise tra utenze domestiche ed utenze non domestiche, come dettagliatamente indicato negli allegati “C” e “D”;

Dato atto che le scadenze di pagamento sono stabilite dal vigente regolamento;

Tutto ciò premesso;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

Visto che sulla proposta n. 22/2024 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 13

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 2 (Pagani, Parazzini)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati valido per il biennio 2024/2025 (allegato “A”);
3. di dare atto che le “ulteriori riduzioni ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge 147/2013 come modificato dall'art. 2 della legge n. 68/2014” (riduzioni stimate previste all'art. 21 del Regolamento a valere dall'01/01/2024) sono state stimate complessivamente in €. 39.562,79 nella misura percentuale di cui all'allegato “B” e finanziate con applicazione, per pari importo, dell'avanzo Tari, ai seguenti capitoli di spesa: capitolo 716 e capitolo 717 - agevolazioni tariffarie Tari;

4. di approvare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI), anno 2023, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, di cui ai prospetti – allegato “C” (utenze domestiche) ed allegato “D” (utenze non domestiche) – quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risulta dal Piano Economico Finanziario;
6. di dare altresì atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia (cinque per cento), come previsto dall’art. 1 comma 666 della legge di stabilità 2014 (TEFA);
7. di dare altresì atto che dall’anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
  - €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
  - €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
8. di provvedere a trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 25, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Successivamente

## IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 1 (Cobianco)
- astenuti: n. 2 (Pagani, Parazzini)

resi per alzata di mano e proclamati dalla Presidente

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 22**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/04/2024

Il Responsabile del Servizio  
Faruffini Mariagrazia

## Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rossi Camilla

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE  
RIZZI BEATRICE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FAIELLO Dott. MARCELLO

---

---

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

rizzi beatrice in data 27/04/2024  
FAIELLO MARCELLO in data 26/04/2024

Delibera Nr. 15 del 18/04/2024

Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024**

***CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE***

Certifico io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia dell'atto sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal giorno 27/04/2024 al giorno 12/05/2024 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Vicesegretario Comunale  
RAGGI D.SSA PATRIZIA

***ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'***

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/05/2024, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesegretario Comunale  
RAGGI D.SSA PATRIZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA in data 13/05/2024